

Fonì

N. 1 ♦ GIUGNO 2024

La voce della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze

IN QUESTO NUMERO:

L'Editoriale
a cura di Eros Ceccherini

Parola d'ORDINE a...
Enrico Terzani

FOCUS

AREA TRIBUTARIA •
AREA SOCIETARIA E AZIENDALE •
AREA GIUDIZIARIA •

SOMMARIO



**FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE**

Foni

La voce della Fondazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Firenze

N. 1 • GIUGNO 2024
RIVISTA PERIODICA

Coordinatori di redazione:

Jacopo Donatti e Marcello Innocenti

Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:

Eros Ceccherini, Enrico Terzani, Marco Vignoli,
Marco Mainardi, Gennaro Scalamandrè,
Alessandro Torcini, Andrea Mantelli, Fabrizio Borgioli,
Massimo Cambi, Massimiliano Aurelio Campanale,
Associazione ADC, Associazione ANC Firenze,
Associazione UGDCEC FI

Progettazione e impaginazione grafica:

Studio A&C Comunicazione s.r.l.

Stampa: Tipografia Petruzzi s.r.l.

Un ringraziamento particolare a:

Comitato Direttivo della Fondazione

Pag.

- 01 L'Editoriale**
A cura di [Eros Ceccherini](#) - Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
- 03 Parola d'ORDINE a..**
Rinnovo e innovazione
[Enrico Terzani](#) - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze Rinnovo e Innovazione
- 04 Il Progetto WIN-WOMEN in NETWORK**
[CPO](#) - Comitato per Le Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze
- 05 FOCUS - AREA TRIBUTARIA**
La "nuova" residenza fiscale delle persone fisiche
A cura di [Marco Vignoli](#) - Presidente del Corso Diritto Tributario Comunitario e Internazionale
- 07 FOCUS - AREA SOCIETARIA e AZIENDALE**
Le "parole alate" della revisione legale dei conti
A cura di [Marco Mainardi](#) - Presidente del Collegio Sindacale ODV e Presidente del Corso Revisione
- 09 FOCUS - AREA GIUDIZIARIA**
Amministrazioni giudiziarie penali fra dubbi, incertezze e qualche progresso
A cura di [Gennaro Scalamandrè](#) - Presidente del Corso Amministrazione Giudiziale
- 11 Il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale in proprio da parte del debitore con l'assistenza del Dottore Commercialista**
A cura di [Alessandro Torcini](#) - Presidente del Corso Procedure Crisi di Impresa e [Andrea Mantelli](#) - Dottore Commercialista
- 13 CULTURA & SOCIALE**
INCONTRI CULTURALI • EVENTI • VISITE GUIDATE • CENE SOCIALI
A cura di [Fabrizio Borgioli](#) - Presidente Comitato Iniziative Culturali e Funzioni Sociali
- 15 VOCE ALLE ASSOCIAZIONI**
Il Contributo dell'IA tra semplificazione dell'attività e rispetto dell'Etica della professione
A cura di [ADC](#) - Associazione Dottori Commercialisti
- 17 Modifiche al Regolamento di Deontologia dei Commercialisti: un passo verso l'etica e la trasparenza**
A cura di [ANC Firenze](#) - Associazione Nazionale Commercialisti di Firenze
- 19 Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile**
A cura di [UGDCEC FI](#) - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
- 20 INFO DAL TERRITORIO**
L'abusivismo nella professione di commercialista
A cura di [Massimo Cambi](#) - Presidente Sindacato ACCEVE
- 22 NEWS**
L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la nostra professione di dottore commercialista offrendo nuove opportunità ma anche sfide significative da affrontare
A cura di [Massimiliano Aurelio Campanale](#)
Presidente del Corso Organizzazione degli Studi e Digitalizzazione
- 24 CALENDARIO CORSI**
- 25 LE NOSTRE CONVENZIONI**

Fonì,

così si chiama la nuova rivista della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, un nome condiviso da tutto il Direttivo. Qualcuno si chiederà perché questo nome e perché magari non phoné, cioè “voce” in greco antico. Abbiamo scelto Fonì per la sonorità del termine, quale via mediana tra phoné e fonìa, ma il significato è comunque “voce”: una voce per tutti i commercialisti fiorentini. Desideriamo con queste pagine aggiornare i Colleghi su tutto ciò che viene fatto dall’Ordine, ma più che altro dalla Fondazione, per la formazione e le iniziative ad essa collegate. Nel primo numero di questa avventura editoriale (a tiratura elettronica ed in piccola parte cartacea) le voci saranno, oltre che del sottoscritto, del Presidente Enrico Terzani e della Presidente del CPO Grazia Maltinti, di alcuni dei presidenti dei corsi di studio del nostro organico, delle tre sigle sindacali e dell’associazione empolesse, oltre che del Presidente del Comitato Iniziative Culturali e Funzioni Sociali Fabrizio Borgioli.

L’Editoriale



A cura di Eros Ceccherini

Presidente della Fondazione
dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Firenze

Fonì non ha alcuna pretesa scientifica intesa con la “S” maiuscola, ma vuole semplicemente raccontare, dare “voce” alle tante attività che vengono effettuate dalla Fondazione con l’aiuto di tanti Colleghi. Queste attività sono prevalentemente connesse alle variegata materie che ogni giorno il Commercialista può essere chiamato a svolgere. La Fondazione è prevalentemente formazione, la sua struttura è capillare ed è suddivisa in sette aree (ad ognuna delle quali fanno riferimento due consiglieri dell’Ordine) e all’interno delle sette aree ci sono trenta “corsi” presieduti da altrettanti Colleghi.

La formazione professionale è obbligatoria (v. art. 7, comma 3, DPR 137/2012 il quale dispone che il Consiglio Nazionale disciplini in materia), ognuno di noi ha da raggiungere nel triennio formativo almeno novanta crediti dei quali almeno nove devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

Proprio per queste finalità diciotto anni fa è nata questa Fondazione, per aiutare i Colleghi nello svolgimento delle attività formative obbligatorie da erogarsi gratuitamente, grazie anche al contributo che annualmente rilascia l’Ordine, nell’intento di privilegiare la qualità degli argomenti trattati dai tanti Colleghi competenti che si alternano di volta in volta. Ciascun Presidente di corso è tenuto ad organizzare almeno un corso a semestre e quindi considerando solo questa tipologia di attività la Fondazione eroga circa sessanta corsi nelle specifiche materie per un totale complessivo di centoventi ore.

Alle attività formative erogate gratuitamente si affiancano le attività formative a pagamento su impulso del Comitato Attività di Formazione e Istruzione presieduto dal Collega Giordano Lombardi. Dette attività, oramai da qualche anno, vengono gestite in partenariato con un ente commerciale privato. Anche in questo caso gli argomenti trattati sono molteplici e rispettano le esigenze particolari della categoria soprattutto in funzione delle diverse esigenze connesse alla formazione obbligatoria derivante dalle iscrizioni nei tanti albi ed elenchi specialistici che sono proliferati in questi ultimi anni.

Il nuovo Direttivo della Fondazione insediatosi da pochi mesi (agosto 2023) ha posto nella propria agenda alcune priorità riguardanti soprattutto le modalità di accesso alla formazione più o meno connesse alla caduta di interesse verso le iniziative in presenza. Abbiamo dovuto fare delle scelte e tra queste si è privilegiato, per quanto possibile, la formazione obbligatoria in aula, motivo per cui abbiamo completamente arredato e rinnovato le due sale dell'Ordine che oggi sono accoglienti e tecnologicamente avanzate per renderle più ospitali e più socializzanti. Dobbiamo far rivivere la categoria, dobbiamo maggiormente aggregarci, la nostra forza è stare uniti, confrontarci e scambiarci opinioni e tutto ciò lo possiamo fare soltanto in presenza e non certamente isolati davanti ad un monitor che molto spesso non permette neppure l'interazione con i relatori. Anche il nostro logo è cambiato, abbiamo voluto renderlo più moderno, più immediato, con colori quali il blu che indica profondità, il giallo speranza ed il verde acqua marina lungimiranza, senza perdere di vista il nostro passato, il giglio, che esprime la fiorentinità ed infine l'epitrocoide, il simbolo che unisce tutti i commercialisti.

Auguro a tutti una buona lettura e spero che siano molti i Colleghi che vorranno proporsi per un proprio intervento da condividere con la nostra redazione.

Il prossimo numero sarà disponibile nel mese di settembre.





Rinnovamento e Innovazione

Cari Colleghi e Care colleghe,
è con grande piacere che redigo questo breve articolo introduttivo per il primo numero della rivista della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; come sapete la Fondazione è stata rinnovata nel suo organo direttivo nel mese di luglio del 2023 ed ha visto assegnare la Presidenza all'amico e collega Eros Ceccherini, con un direttivo composto da ulteriori colleghi, capaci e motivati.

Inoltre, la Fondazione ha suddiviso le proprie aree di competenza in ben 7 aree tematiche, ognuna coordinata da 2 Consiglieri che nominano un Responsabile per ogni singolo corso sulla base di curricula e capacità professionale.

La Fondazione, immediatamente dopo il rinnovo del proprio organigramma, ha iniziato anche un profondo percorso di rinnovamento che l'ha portata sia a elaborare un nuovo logo, da tutti visibile sul sito, sia ad ammodernare la nostra sala riunioni all'interno della sede dell'Ordine, dotando la stessa di strumenti tecnologicamente avanzati e che potranno facilitare l'apprendimento durante i corsi di formazione che siamo tenuti ad organizzare.

La Fondazione quindi è pronta per erogare, con strumenti moderni, tutta la formazione che il nostro ordinamento ci impone; difatti, come ben sapete, la creazione di continui albi (sempre comunque ostacolata dal Consiglio dell'Ordine di Firenze) ha creato e generato sempre più obblighi formativi, fra i più disparati, come ad esempio la formazione per i revisori degli enti locali, per i revisori legali, per consulenti tecnici di ufficio, per i gestori della crisi, per i delegati alle vendite immobiliari; la Fondazione quindi si prefigge lo scopo di erogare gratuitamente ai propri iscritti fiorentini (e non solo) una formazione di alta qualità che deve essere diretta non solo agli iscritti all'Ordine di Firenze ma

a tutti gli Ordini di Italia. Tale attività deve quindi rappresentare un fiore all'occhiello della nostra Fondazione.

Come primo argomento di carattere istituzionale di questa rivista mi corre l'obbligo di segnalare agli iscritti la recente approvazione, da parte del nostro Consiglio Nazionale, del nuovo codice deontologico di categoria, il quale rappresenta una serie di norme interne che regolamentano i rapporti fra colleghi, fra colleghi e istituzioni e fra colleghi e i loro clienti; il codice deontologico deve rappresentare un vanto per la nostra categoria ed evidenziare una netta distinzione fra le professioni cosiddette ordinistiche e le professioni non ordinistiche; queste ultime difatti non sono dotate di un codice deontologico.

Il codice recentemente approvato dal Consiglio Nazionale è stato posto all'attenzione dei singoli consigli degli ordini territoriali, delle associazioni di categoria, dei consigli di disciplina e degli iscritti; sono pervenute numerose osservazioni al Consiglio dell'Ordine di Firenze che sono state prontamente trasmesse al Consiglio Nazionale per un eventuale ricevimento. Il Consiglio Nazionale ha quindi definitivamente approvato il codice che è entrato in vigore il 1° di Aprile del 2024.

Fra i punti di maggiore interesse del nuovo codice deontologico ricordiamo il tema dell'equo compenso (art. 25), nonché il tema della lotta all'abusivismo (art. 42), che rappresenta, per il consiglio dell'Ordine, un tema di forte attualità.

In conclusione, siamo certi che questo primo numero della nostra rivista di categoria possa essere anche un modo diverso per colloquiare con tutti i colleghi, la cui disponibilità a fornire contributi ed elaborati su temi anche non professionali troverà sicuramente spazio nei prossimi numeri.

Un grosso saluto a tutti i colleghi.

IL Progetto WIN-WOMEN in NETWORK

Care Colleghe e cari Colleghi,

La funzione principale del Comitato per le pari opportunità è quella di garantire uguali opportunità di accesso alla libera professione e alla qualificazione professionale delle Iscritte all'Ordine dei Dottori Commercialisti, ma anche rimuovere comportamenti discriminatori ed ostacoli che limitano l'uguaglianza delle iscritte e degli iscritti nella libera professione.

Per raggiungere questi obiettivi, il CPO attua una serie di politiche che mirano a superare e valorizzare le differenze di genere ed anche a promuovere azioni di formazione e di sostegno per le Commercialiste, in modo da favorire nuove opportunità nelle carriere femminili.

Per fare questo, nasce il **“Progetto WIN – Women in Network”** un percorso formativo di potenziamento delle abilità personali. Si tratta di un progetto di apprendimento delle c.d. Soft Skills, vale a dire quelle abilità personali che influenzano il modo di interagire con se stessi e con gli altri, anche nella vita professionale. Infatti, nella realtà attuale, è sempre più importante saper comunicare, sapersi relazionare con gli altri, saper gestire

gruppi di lavoro, valorizzare i propri punti di forza attraverso un processo di miglioramento continuo per rafforzare la connessione con il mondo esterno e tracciare un cammino verso obiettivi professionali sempre più sfidanti.

Il Progetto WIN non è solo un percorso formativo ma è un luogo in presenza e ibrido dove incontrarsi, scambiare esperienze, crescere, creare nuove relazioni. Un luogo inclusivo che offre l'opportunità alle donne commercialiste (ma anche agli uomini che vorranno partecipare) di prepararsi a nuove sfide frequentando persone che condividono gli stessi valori.

La prima sfida di WIN, una volta terminato il percorso formativo sulle Soft Skills, è quello di favorire le donne del nostro Ordine ad essere sempre più presenti nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali. Per questo verrà creata una lista di Commercialiste, formate in Soft Skills, disponibili ad accettare questi incarichi.

L'elenco sarà pubblicato sulla pagina della Consigliera di Parità della Regione Toscana, a disposizione di chi vorrà consultarlo.



A cura di **Marco Vignoli**

Presidente del Corso Diritto Tributario Comunitario e Internazionale

La “nuova” residenza fiscale delle persone fisiche

A seguito dell’impulso fornito dalla Legge Delega è stato emanato a fine 2023 il Decreto Internazionalizzazione (209/2023) che all’articolo 1 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2024, nuovi criteri per l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche che, secondo la Relazione Illustrativa al Decreto, sono mutuati dalla prassi internazionale e dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

L’individuazione della residenza fiscale è di particolare importanza in quanto determina la potestà impositiva dello Stato italiano sui redditi ovunque prodotti e sul patrimonio ovunque detenuto (worldwide principle taxation), mentre i non residenti sono assoggettati ad imposte soltanto per i redditi di fonte italiana.

Tra le conferme la regola quantitativa della “maggior parte del periodo di imposta” (adesso assumono rilevanza anche le frazioni di giorno) a seguito della quale si è o meno residenti per l’intero periodo di imposta se la residenza è verificata per almeno 183 giorni in un anno solare (184 giorni negli anni bisestili).

Altra conferma riguarda l’alternatività dei criteri di determinazione della residenza fiscale in Italia: il ricorrere di un solo criterio per la maggior parte del periodo di imposta, è infatti sufficiente a individuare la residenza nel nostro Paese.

Non cambia inoltre il criterio alternativo della residenza che re-



sta ancorata alla definizione civilistica (articolo 43 comma 2) quale “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

La nuova disciplina della residenza fiscale contempla alcune novità tra cui quella rappresentata dal fatto che ai tre criteri alternativi (residenza, iscrizione all’anagrafe nazionale e domicilio), se ne aggiunge un quarto: quello della presenza nel territorio dello Stato sufficiente a determinare la residenza in Italia quando ricorre per la maggior parte dell’anno, computando anche le frazioni di giorno.

Si tratta di un nuovo criterio che amplierà significativamente il numero di residenti in Italia: non prendendo in considerazione le cause della presenza, rischiano di diventare residenti fiscali anche gli studenti stranieri, i “turisti di lunga durata”, i frontaliere e anche semplicemente chi permane in Italia per ragioni di salute o per assistere un parente malato.

Mentre non cambia il criterio della residenza (ovvero del luogo dove la persona dimora abitualmente), l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente non costituisce più presunzione assoluta di residenza ma diventa presunzione relativa che ammette prova contraria a carico del contribuente.

La mancata introduzione della possibilità di essere residente per una frazione di anno (split year), ampiamente diffusa in ambito internazionale, continua a porre problematiche di doppia imposizione (ovvero di mancata imposizione).

In molti casi emergeranno dei conflitti di residenza che, quando riguardano i Paesi firmatari di Convenzione con l'Italia, dovranno essere risolti in base alle tie breaker rules che, in base al modello Ocse determinano la residenza, secondo il seguente ordine: (I) abitazione permanente, (II) centro degli interessi vitali (in cui rilevano anche gli interessi di carattere economico/patrimoniale), (III) luogo di soggiorno abituale, (IV) nazionalità e (V) accordo fra gli Stati.

Altra novità di rilievo riguarda il criterio dell'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente che diventa presunzione relativa di residenza.

Anche se la normativa precedente non lo prevedeva, prassi e giurisprudenza costante hanno ritenuto tale criterio come presunzione assoluta di residenza: il nuovo testo dell'articolo 2 del TUIR precisa ora che il contribuente ha la possibilità di fornire prova contraria.

Infine, il criterio del domicilio viene profondamente modificato: fino al 2023 era il centro degli interessi sociali, culturali, personali, familiari ma anche economici e patrimoniali, mentre dal 2024 viene individuato nel luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona.

La modifica oltre ad allontanarsi dal modello OCSE che richiama il "centro degli interessi vitali" e quindi gli interessi economici oltre che personali, rischia di aumentare le difficoltà di individuazione della residenza.

In alcuni casi potrà risultare difficile individuare "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona" e, al tempo stesso, il nuovo dettato normativo rischia di agevolare il trasferimento all'estero delle persone con rilevanti interessi economici in Italia considerata la maggiore facilità di trasferimento delle relazioni familiari.



A cura di **Marco Mainardi**

Presidente del Collegio Sindacale ODV e del Corso Revisione

Le “parole alate” della revisione legale dei conti

È nostra intenzione accogliere in questo primo numero della Rubrica interventi volti a chiarire il significato proprio di alcuni concetti tecnici della revisione contabile che spesso diamo per scontati.

Si tratta di termini a cui noi revisori legali facciamo ampio ricorso in virtù del linguaggio uniforme imposto dalle stesse relazioni di revisione a contenuto, come noto, fortemente standardizzato.

Per tale motivo abbiamo denominato questa rubrica dal titolo evocativo: le “parole alate” della revisione legale dei conti.

Veniamo quindi alla parola alata che intendiamo trattare in questo nostro primo appuntamento: l'espressione bilancio nel suo complesso.

Il principio di revisione internazionale ISA Italia n. 200 - Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali - prospetta la revisione contabile come un processo di verifica (diremmo, di raccolta di sufficienti e appropriati elementi probativi) pianificato e condotto dal revisore con l'obiettivo ultimo di esprimere il giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso.

L'oggetto della revisione contabile ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010 è rappresentato dal bilancio d'esercizio (e dal bilancio consolidato, ove predisposto).

Al revisore contabile è richiesto di:

- acquisire una ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complesso sia privo di errori significativi. In sintesi, la correttezza del bilancio è intesa come assenza di errori significativi (di provenienza intenzionale o meno) in bilan-

cio e non semplicemente come, ingenuamente si potrebbe pensare, come assenza di qualsiasi errore. Come noto, il giudizio di revisione è espresso con riferimento al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, che, a seconda dei casi, sarà rappresentato dalla normativa civilistica sul bilancio applicabile, interpretata e integrata dai principi contabili nazionali emessi dall'OIC oppure dai principi contabili internazionali (IFRS);

- emettere una relazione sul bilancio attraverso la quale veicolare il proprio giudizio professionale.

Ciò posto, veniamo al significato da attribuire all'espressione propria dei principi di revisione internazionali bilancio nel suo complesso su cui in passato abbiamo avuto modo già di indugiare.

Sotto il profilo metodologico, ci atterremo ai principi di revisione internazionali ISA Italia che rappresentano la migliore prassi professionale di riferimento e alla legislazione vigente in materia.

Affrontiamo inizialmente la questione con un ragionamento per esclusione. La revisione contabile, pianificata e condotta ai fini dell'espressione di un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso, non consente al revisore contabile di esprimere giudizi professionali parziali autonomi ossia, non è pensata per consentire affermazioni o attestazioni separate su singoli componenti o specifici aspetti del bilancio, quali ad esempio i singoli conti o componenti di bilancio.

La stessa relazione di revisione nel modello previsto per gli Enti di Interesse Pubblico (EIP) in relazione agli aspetti chiave della revisione, definiti dal principio di revisione internazionale ISA Italia n. 701, precisa che tali aspetti, affrontati dal revisore nell'ambito della revisione contabile di bilancio, non costituiscono oggetto di giudizio separato; né costituiscono oggetto di giudizio separato i richiami di informativa eventualmente esposti nella relazione di revisione nelle ipotesi disciplinate dall'ISA Italia n. 706.

Al revisore che attesti la correttezza del bilancio nel suo insieme - attraverso l'espressione di un giudizio di revisione positivo (senza modifiche) - non è consentito, con riferimento allo stesso bilancio, sulla base della sola revisione contabile svolta, attestare altresì in modo separato e in via analitica la correttezza delle singole componenti di bilancio isolatamente considerate.

Al revisore contabile non è cioè consentito ricorrere ad un'operazione logica che implicherebbe una valutazione delle singole componenti di bilancio in modo decontestualizzato rispetto al sistema dei valori di cui esse fanno parte. Ogni valore del sistema-bilancio è corretto in relazione allo specifico sistema di relazioni di valori in cui esso è inserito. Basti pensare alla relazione - anche in termini di significatività dell'impatto quantitativo - che lega il singolo componente di bilancio, patrimoniale o reddituale, con le grandezze di sintesi del bilancio: patrimonio netto e reddito d'esercizio.

A titolo esemplificativo, pensiamo alle seguenti ipotesi alternative:

- a. la società A** con un patrimonio netto di 100 milioni di euro e un utile di esercizio di 10 milioni;
- b. la società B** con un patrimonio netto di 30.000 euro e un utile di esercizio di 20.000 euro.

Immaginiamo ora che in entrambi i casi il processo di revisione contabile abbia individuato una non conformità rispetto ai principi contabili di riferimento (es. una indiscussa sottostima del fondo deprezzamento magazzino) tale da produrre una sottostima del patrimonio netto e del reddito dell'esercizio interessato dalla revisione contabile di euro 50.000.

Al lettore accorto risulterà evidente che l'errore individuato proiettato nei due scenari sopra sinteticamente descritti produrrà

da un punto di vista quantitativo (tralasciando aspetti qualitativi) effetti e considerazioni diversi sul bilancio nel suo insieme. Pur essendo questa una ipotesi di studio audacemente semplificata, è ragionevole ritenere che nel primo caso si sia di fronte ad un errore trascurabile e quindi ad un errore non destinato ad essere cumulato nel riepilogo finale degli errori riscontrati; mentre nel secondo caso si sarebbe di fronte ad un errore in grado di produrre effetti significativi e pervasivi. In entrambi i casi si sarebbe di fronte, si noti bene, allo stesso fatto (errore): lo stesso errore sì, ma proiettati in due scenari fortemente differenziati.

Che lezione possiamo trarre da quanto sin qui detto?

Si può affermare che il giudizio di revisione è un giudizio sulla correttezza del sistema dei valori e non sul singolo elemento del sistema.

Del resto, la verifica delle singole componenti di bilancio, con procedure selettive di conformità e di validità analitiche (volte a verificare le modalità di contabilizzazione dei fatti di gestione, la scelta dei criteri di valutazione utilizzati in sede di bilancio, la corretta esposizione e la completezza informativa in bilancio), non è finalizzata all'espressione del giudizio sulle singole componenti del bilancio ma è strumentalmente e fisiologicamente indirizzata all'espressione del giudizio di revisione sul bilancio nel suo insieme. In altri termini, tale verifica non è pensata per essere fine a se stessa.

Stando così le cose, è la relazione del singolo valore, in termini di impatto o raffronto, non solo quantitativo, con le stesse grandezze di sintesi del bilancio (tradizionalmente patrimonio netto e reddito ante imposte) che definisce, in ultima analisi, anche la correttezza - non assoluta ma relativa - delle singole componenti del bilancio rispetto al tutto di cui esse fanno parte.

In definitiva, il giudizio di revisione non rappresenta la risultante della sommatoria di giudizi parziali autonomi e, quale giudizio di sintesi, non è fisiologicamente strutturato per essere suddiviso in giudizi analitici separati, da enucleare e veicolare autonomamente e in modo decontestualizzato, rispetto al bilancio.

Altro non abbiamo da narrare, una parola alata alla volta per carità.

A cura di **Gennaro Scalamandrè**

Presidente del Corso Amministrazione Giudiziale

Amministrazioni giudiziarie penali fra dubbi, incertezze e qualche progresso

L'art. 104-bis disp. att. c.p.p.

Con passi incerti e graduali, lasciando Tribunali ed amministratori giudiziari nell'incertezza per anni, il legislatore ha, solo recentemente, normato attività, diritti e procedure all'interno del sequestro penale, ma, pur sempre, limitatamente a beni costituiti in azienda. Del resto, il disinteresse per una efficiente gestione di aziende e beni sequestrati a vario titolo o alla criminalità organizzata è attestata dall'esistenza di una normativa incerta e lacunosa, da un tariffario per gli amministratori giudiziari scarsamente logico, dalle carenze di tutele e di chiarimenti circa la figura dell'amministratore giudiziario e infine, dall'assenza di qualsiasi monitoraggio macroeconomico; in pratica la impossibilità di sapere con esattezza quanti e quali siano le aziende o i beni sequestrati.

Ci sono voluti circa 50 anni per creare un corpus giuridico organico in relazione all'amministrazione giudiziaria del sequestro e della confisca di prevenzione confluito nel d.lgs. n. 159/2011, cd. Codice antimafia o CAM. L'evoluzione non è terminata in quanto l'Italia dovrà adeguarsi alla [Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation](#) in corso di approvazione.

Torniamo al decreto legislativo n. 159 del 2011, da ora CAM, che ha subito numerosissime modifiche dalla sua entrata in vigore. Il Codice si articola in 4 libri anche secondo il seguente schema:

a) Amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati (Titolo III, Capi I e II);

b) tutela dei terzi coinvolti dal sequestro e dalla confisca (Titolo IV, Capi I e II);

c) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati (Titolo IV, Capo III);

d) rapporti con le procedure concorsuali (Titolo IV, Capo III).

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011, o CAM, dal 2012 si è subito assistito a frastagliati e multiformi comportamenti dei Tribunali toscani e degli amministratori giudiziari, se nominati per sequestri penali o, diversamente, se per sequestri antimafia. Non è infrequente incorrere in magistrati, per lo più non giovanissimi, che ancora fanno distinzione nell'impiego della terminologia utilizzando il termine di Custode Giudiziario per i sequestri penali e Amministratore Giudiziario per i sequestri antimafia.

Mentre la normativa antimafia era stata definita ed in qualche modo offriva, sin dal 2012, spunti chiari per l'amministrazione di beni ed aziende, l'AG del sequestro penale, non operato ai sensi della normativa antimafia, restava privo di qualsiasi indicazione o riferimento.

Dinnanzi alla carenza del legislatore, interpretazioni giurisprudenziali, prassi dei Tribunali, adozione da parte dei collegi delle migliori prassi e interventi normativi parziali e limitati hanno progressivamente esteso, in tutto o in parte, le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 alle diverse tipologie di sequestri e confische penali. Ci sono però voluti oltre 10 anni per dare chiarezza e omogeneità ai due sistemi che qui cerco di ripercorrere.

La regolamentazione dell'amministrazione dei beni sequestrati nel procedimento penale, contenuta nell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., inserito con la L. n. 94/2009, a più riprese modificata, ha comportato evidenti problematiche interpretative e disparità applicative da Tribunale a Tribunale e financo da Giudice a Giudice del medesimo Tribunale; essa può così essere sintetizzata **per il periodo dal 2012 fino al 15 luglio 2022**, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019 sulla crisi d'impresa.

1. Per il **sequestro preventivo – impeditivo o finalizzato alla confisca** – il giudice che lo dispone **nomina** un amministratore o custode giudiziario qualora «sia necessario assicurare l'amministrazione» (artt. 104-bis comma 1 e 1-bis disp. att. c.p.p.);
2. per il **sequestro funzionale alla confisca allargata** prevista dall'art. 240-bis c.p. o adottati per rinvio all'art. 240-bis c.p., si applicano le disposizioni del CAM in materia di a) amministrazione dei beni sequestrati, b) tutela dei terzi e c) destinazione dei beni confiscati (artt. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. e art. 110, comma 1, lett. c ed e, d.lgs. n. 159);
3. Per il **sequestro funzionale a forme di confisca diverse dalla confisca allargata**:
 - a) per l'amministrazione dei beni sequestrati, si applicano le disposizioni previste dal CAM (art. 104-bis, comma 1-bis secondo periodo);
 - b) per la tutela dei terzi, vi sono dubbi sull'operatività delle disposizioni del CAM;
 - c) per i rapporti con le procedure concorsuali, si esclude l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011; d) per la destinazione dei beni confiscati, si esclude l'applicabilità delle norme del CAM e, dunque, la competenza dell'Agenzia (ANBSC).


Dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, la disciplina muta sostanzialmente:

1. resta fermo che il Giudice che dispone il sequestro o la confisca **nomina** un amministratore o custode giudiziario qualora «sia necessario assicurare l'amministrazione» e si applica il Libro I, titolo III, del codice di cui al CAM (l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati da art. 35 ad art. 51);
2. nel caso di **sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p. finalizzato a ogni forma di confisca penale** opera **un rinvio alle disposizioni dell'intero Titolo IV** del Libro I d.lgs. n. 159/2011 (la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali da art. 52 ad art. 65), dunque, con la prevalenza della misura penale. La liquidazione giudiziale prevale, invece, sul sequestro impeditivo previsto dall'art. 321 comma 1 c.p.p. (art. 318 d.lgs. n. 14/2019);
3. in presenza di **sequestro finalizzato alla confisca allargata** di cui all'art. 240-bis c.p. si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro (intero Titolo III del libro I, artt. da 35 a 51-bis del CAM), nonché dell'intero Titolo IV del CAM (tutela dei terzi e rapporti col fallimento, ora liquidazione giudiziale (art. 104-bis comma 1-quater disp. att. c.p.p.);
4. in caso di **sequestro impeditivo**, si applicano le sole disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 «nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni». Invece non trovano applicazione le disposizioni in tema di tutela dei terzi. Infine la liquidazione giudiziale prevale (art. 318 d.lgs. n. 14/2019).

CONCLUSIONI

Concludiamo con il dire che, dal 30 12 2022, con il d.lgs. n. 150/2022, le modifiche apportate al comma 1 dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. consentono di poter nominare un AG anche dopo la confisca definitiva da parte del Giudice dell'esecuzione che sovrintenderà l'amministrazione giudiziaria fino alla definitiva destinazione, anche con la vendita prevista dall'art. 86 comma 1 disp. att. c.p.p., colmando la criticità prima imperante.

Infine dal 2023 (L. 10 agosto 2023, n. 103), le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 104-bis disp. att. c.p.p. si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.



Il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale in proprio da parte del debitore con l'assistenza del Dottore Commercialista

A cura di Alessandro Torcini
Presidente del Corso Procedure Crisi di Impresa
e Andrea Mantelli
Dottore Commercialista

Può il debitore e quindi il legale rappresentante di una società, non impresa minore, in stato di insolvenza depositare personalmente (ergo, senza l'ausilio di un difensore munito di procura) il ricorso per richiedere la liquidazione giudiziale in proprio?

Dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, rispondere a questa domanda è certamente più facile.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il CC.II. a proposito della presentazione della domanda di liquidazione giudiziale "in proprio".

L'art. 37 CC.II. stabilisce che la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza nonché la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sono proposte con ricorso del debitore.

E l'art. 40 comma 2 prevede che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura.

Ma lo stesso art. 40, al comma 5, prevede un'eccezione: "Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente". E se il debitore può stare in giudizio personalmente, può anche proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio senza l'ausilio di un avvocato.

Quindi, con estrema chiarezza, nel CC.II. viene stabilito che il debitore non ha la necessità di farsi assistere da un legale.

Andando avanti, potrebbe far sorgere altri dubbi procedurali l'art. 40, c. 2, secondo periodo, del CC.II. il quale dispone che "...la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120-bis".

Ma, a ben vedere, tale previsione fa riferimento esclusivamente agli strumenti compresi nella Sezione VI-bis ovvero "Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società" e quindi non ricomprende anche la liquidazione giudiziale che non è uno strumento di regolazione della crisi e che è trattata nel Titolo V.

E di conseguenza, per il deposito del ricorso non sarà necessario allegare quanto previsto ad esempio dall'art. 120-bis, c.1, secondo periodo, ovvero la decisione presa dagli organi sociali risultante da verbale redatto da un notaio.

Per quanto riguarda le modalità tecnico/pratiche per la presentazione del ricorso, per il debitore che volesse agire personalmente esisterebbe però un ostacolo al deposito telematico della domanda in quanto l'accesso al PCT può essere effettuato solo da soggetti iscritti nel registro ministeriale "ReGIndE" (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) che contiene i dati identificativi nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni tra cui i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti dalla legge (e quindi anche i Dottori Commercialisti).

Ed ecco quindi che emerge il fondamentale ruolo del Dottore Commercialista che può assistere il debitore in virtù della propria competenza tecnica e giuridica al fine di predisporre e poi depositare la domanda per l'accesso alla liquidazione giudiziale unitamente a tutta la documentazione allegata come previsto dalla legge (art. 39, CC.II.).

Naturalmente anche la domanda di liquidazione giudiziale in proprio, come tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, è trattata in un unico procedimento (PU – Procedimento Unitario) come stabilito dall'art. 7 CC.II. nell'ambito del quale il legislatore ha inteso convogliare tutte le istanze di regolazione concorsuale della crisi e dell'insolvenza ed anche la procedura di liquidazione giudiziale.

Per quanto riguarda la fase operativa della presentazione del ricorso, per procedere con il deposito è necessario preliminarmente effettuare i pagamenti del Contributo Unificato e dell'imposta di bollo (pari a complessivi € 125,00).

Il pagamento del Contributo Unificato, pari ad € 98,00, e dell'imposta di bollo, pari ad € 27,00, avviene direttamente sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST Giustizia) attraverso la funzione “pagamenti online”.

Per effettuare i pagamenti è necessario seguire i seguenti passi:

- entrare nella sezione “pagamenti online” e selezionare “nuova richiesta di pagamento”;
- tipologia “Contributo unificato e/o Diritti di cancelleria”
- distretto: selezionare quello desiderato;
- ufficio giudiziario: selezionare l'ufficio desiderato;
- contributo unificato: importo € 98,00 e causale (es. “Istanza LG XXX Srl”);
- diritti di cancelleria: importo € 27,00 e causale (es. “Istanza LG XXX Srl”).

E' consigliato pagare cumulativamente i due oneri così da avere un'unica ricevuta telematica.

Successivamente, attraverso l'applicativo “SLpct”, o altri analoghi, il Dottore Commercialista predisporrà e depositerà il ricorso.

Per la preparazione del ricorso è necessario impostare correttamente il registro (procedure concorsuali), il rito (Ricorso per liquidazione giudiziale PU) e l'atto (Fase introduttiva – Ricorso per liquidazione giudiziale CCIPU) che si vuole depositare unitamente alla destinazione dell'ufficio (ad es. Tribunale Ordinario - Firenze).

L'applicativo chiederà, inoltre, di impostare la natura giuridica, la denominazione ed il codice fiscale della parte istante oltre ad altri dati anagrafici della ricorrente.

Tutto ciò servirà per creare il deposito al quale andrà allegato l'atto principale (Istanza per LG in proprio) firmato digitalmente dal legale rappresentante della società e dal Dottore Commercialista che effettua materialmente il deposito, oltre alla ricevuta di versamento telematica del C.U. e dell'imposta di bollo e a tutti gli altri allegati richiesti dalla legge.

Una volta caricati tutti i documenti sulla piattaforma sarà necessario firmare digitalmente l'atto principale, se non lo si è già fatto in precedenza, ed il file “DatiAtto.xml” e creare la busta da inviare precisando a tal fine che la procura alle liti non è necessaria in quanto il ricorso lo deposita direttamente il debitore con l'ausilio del professionista (Dottore Commercialista, materialmente abilitato ad effettuare il deposito con la propria PEC).

Per concludere, l'attività di consulenza al debitore per l'accesso alla liquidazione giudiziale risulta essere una valida opportunità di lavoro che il Dottore Commercialista, considerate le sue competenze tecnico/giuridiche, non deve certo farsi sfuggire magari a vantaggio di altre figure professionali.





COMITATO
INIZIATIVE
CULTURALI
E FUNZIONI
SOCIALI

Cultura & Sociale

A cura di Fabrizio Borgioli

Presidente Comitato Iniziative Culturali e Funzioni Sociali

È interessante, oggi che per la prima volta presentiamo ai colleghi le iniziative di questo comitato dalle pagine della nuova rivista, interrogarsi prioritariamente sul senso del suo stesso esistere. Probabilmente già il suo nome potrebbe apparire fuorviante, nel momento in cui, attribuendo alle iniziative del comitato una patente di rilievo culturale, implicitamente parrebbe negarla a quelle delle altre commissioni, come se schiettamente culturali non fossero invece tutte le altre attività poste in essere dalla nostra Fondazione. Al contrario, tutto ciò che contribuisce ad accrescere il patrimonio delle cognizioni e delle esperienze acquisite, ai fini di migliorare la specifica preparazione nel campo della professione – in altre parole, ciò che rappresenta la ragion d'essere e l'impegno costante della Fondazione – ha natura intimamente culturale.

Eppure, è la stessa Fondazione che ha sempre avvertito la necessità di allargare i confini della dimensione della conoscenza prettamente circoscritta all'interno del perimetro della professione, per ricordare ai colleghi che non è entro quel limite che può concludersi il nostro approfondimento ed il nostro sforzo

intellettuale. Impegno oggi ripreso, con rinnovato slancio, dal Consiglio Direttivo della Fondazione recentemente insediato, che ha voluto enfatizzare l'importanza di questo comitato all'interno del panorama delle sue iniziative. Cercheremo dunque di adempiere con profitto alla missione che ci è stata affidata: offrire ai colleghi occasioni per gettare uno sguardo oltre quel perimetro; ben sapendo che, sì, è vero, ognuno di noi coltiva oltre la professione precipi interessi e passioni; ma consci anche che l'impegno pressante e le urgenze del lavoro li relegano talvolta in una dimensione residuale dalla quale si vorrebbe, ma purtroppo non si riesce a sottrarre. E che il piccolo contributo del nostro comitato avrebbe l'ambiziosa intenzione di risvegliare.

L'obiettivo è quello di offrire ai colleghi opportunità che colgano l'interesse e catturino la curiosità di molti, e dunque fin dall'inizio abbiamo cercato di toccare registri diversi. Nel corso del semestre appena concluso, abbiamo iniziato con una visita guidata alla mostra di Anish Kapoor a Palazzo Strozzi, affrontando fin da subito un tema dibattuto e controverso, quello dell'arte contemporanea, che soprattutto in una città come Firenze,





legata saldamente – fin troppo saldamente – alla sua tradizione rinascimentale, spesso fatica ad accettare l'ibridazione con le provocatorie suggestioni dell'odierna frontiera delle arti figurative. La visita voleva anche essere un invito ai colleghi a proseguire in autonomia il percorso di avvicinamento alla contemporaneità artistica, che a Strozzi ha avuto un seguito spettacolare con la mostra di [Anselm Kiefer](#), tuttora in corso.

Immediatamente dopo, abbiamo fatto visita all'[archivio storico della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino](#), che conserva intatto l'enorme patrimonio documentario accumulato in oltre novant'anni di vita dal più antico festival musicale europeo dopo quello di Salisburgo. Nella prospettiva di quella diversificazione delle proposte cui si diceva più sopra, alle arti figurative ed alla musica ha fatto seguito l'avvicinamento al terzo grande patrimonio culturale, quello bibliotecario, con la visita alla [Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze](#), la più grande biblioteca italiana e fra le più importanti al mondo, che ci è stato concesso esplorare in percorsi reconditi, altrimenti difficilmente accessibili.

Un secondo gruppo di opportunità che abbiamo voluto creare nel corso di questo primo semestre è stato invece percorso da un sottile fil rouge, che ha legato le visite agli [oratori della Confraternita dei Vanchetoni](#), della [Confraternita di San Niccolò del Ceppo](#) e della [Venerabile Arciconfraternita della Misericordia](#). Nel corso di circa otto secoli, dal Duecento ad oggi, sono esistite a Firenze centinaia di confraternite: congregazioni di laici, riconosciute dalle autorità religiose, che a lungo hanno costituito l'unica trama di assistenza sociale disponibile nel tessuto cittadino. Disciolte per la maggior parte con decreto granducale nel 1785, ne sopravvissero una quindicina, alcune delle quali sono tutt'oggi attive ed operative, ed ancora conservano le preziose strutture oratoriali nelle quali si svolgeva l'attività dei confratelli, di cui la nostra città è disseminata, spesso nell'ignoranza dei più.



Abbiamo poi avuto l'opportunità di riservare dei posti per i colleghi ad alcune [lecturae dantis della Società Dantesca Italiana](#), ottima occasione per ripescare nella nostra memoria di studenti qualche tratto di conoscenza del grande Poeta. Chiuderemo infine questo semestre in maniera un po' più leggera, salutandoci con un [aperitivo sul barchino dei renaioli](#) che al tramonto percorre il tratto navigabile dell'Arno che traversa il centro storico, in attesa della ripresa degli appuntamenti dopo la pausa estiva.

Nell'urgenza di dare avvio alle attività del comitato, in questa prima fase abbiamo puntato sulle risorse degli amici che lo compongono – e che qui ringrazio per l'impegno profuso – ma sarebbe nostro desiderio che idee e proposte giungessero anche da tutti i colleghi, anche attraverso una semplice segnalazione che sarà poi nostra cura approfondire ed eventualmente coltivare.





Il Contributo dell'IA tra semplificazione dell'attività e rispetto dell'Etica della professione

A cura di **ADC**
Associazione
Dottori Commercialisti

Nella Professione il rischio di incorrere in violazioni della norma anti riciclaggio resta essenzialmente riconducibile ad un “rischio di non conformità”.

Una non conformità può impattare sui due pilastri fondamentali dell'impianto normativo di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale, l'adeguata verifica e la segnalazione di operazioni sospette. L'evoluzione tecnologica introduce nuove sfide ed opportunità nella gestione degli obblighi antiriciclaggio. L'intelligenza artificiale (IA) rappresenta un potente strumento per migliorare l'efficacia dei controlli e la compliance. Si pensi all'individuazione del titolare effettivo, all'adeguata verifica della clientela ed al monitoraggio continuo dell'attività.

L'IA gioca un ruolo decisivo nei seguenti ambiti:

- a) **gestione del profilo di rischio**, fase conclusiva del ciclo dell'adeguata verifica;
- b) nel **transaction monitoring**, per l'individuazione di operazioni o transazioni anomale suscettibili di segnalazione di operazione sospetta o di violazione sull'uso del contante.

L'IA gestisce quantità enormi di dati, sia endoaziendali che esogeni in modo efficiente e tempestivo. Inoltre è versatile, consentendo impieghi in ambiti diversificati.

L'individuazione del TE costituisce una fase fondamentale.

Occorre **identificare** le persone che, direttamente o indirettamente, possiedono o controllano il soggetto che si assiste o nel cui interesse viene prestata l'attività.

In attesa del registro dei titolari effettivi tuttora sospeso l'IA costituisce un prezioso aiuto con l'analisi dei big data ed il machine learning:

Analisi di Big Data utilizza algoritmi per analizzare grandi quantità di dati provenienti da fonti diverse (*registri pubblici, social media, documenti aziendali*) per identificare schemi e connessioni.

Machine Learning sviluppa modelli di apprendimento automatico per migliorare la precisione nell'identificazione di TE mediante l'analisi di comportamenti e transazioni storiche.

Operata l'*autovalutazione del rischio dello studio*, occorre:

Identificare il Cliente ed i TE verifica dei dati con documenti ufficiali e fonti indipendenti.

Ottenere Informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto d'affari.

Monitorare le transazioni per individuare attività sospette in tempo reale.

L'IA riduce l'onere di tali adempimenti attraverso:

Identificazione del TE l'IA consente di mappare le relazioni tra entità giuridiche e individui per identificare i titolari effettivi.

Scansione Documenti di Identità l'IA può scansionare documenti, estrarre automaticamente informazioni rilevanti e confrontarle con banche dati ufficiali.

Automazione dei Processi di Verifica riduzione del carico di lavoro con automazione di raccolta e verifica dei documenti identificativi.

Il Contributo dell'IA tra semplificazione dell'attività e rispetto dell'Etica della professione

Analisi Predittive algoritmi di machine learning rilevano le attività anomale nelle transazioni finanziarie.

Monitoraggio in Tempo Reale l'IA monitora costantemente le transazioni, segnalando quelle sospette. Affidare all'IA la selezione e l'analisi dei dati può sollevare problemi etici. Ricordiamo:

Bias e Discriminazione l'IA può amplificare i bias esistenti nei dati di addestramento. Se contengono pregiudizi, l'IA li riprodurrà nelle sue decisioni, portando a discriminazioni ingiuste nei confronti di gruppi specifici di persone. Es: l'IA addestrata con dati storici che mostrano bias contro determinate etnie o generi potrebbe perpetuare tali bias.

Trasparenza e Accountability gli algoritmi di IA basati su machine learning, operano come “scatole nere”. Le decisioni sono difficili da spiegare o comprendere, con problemi di trasparenza e responsabilità mancando il responsabile della decisione automatizzata.

Con algoritmi impostati da terzi il professionista deve supervisionare e controllarne l'utilizzo. Deve dunque essere in grado di comprenderne il funzionamento, verificarne i risultati ed intervenire per assicurarsi che le decisioni siano eticamente e professionalmente corrette.

I professionisti devono assicurarsi che gli algoritmi utilizzati siano di alta qualità, affidabili e privi di bias con valutazione critica degli algoritmi, dei dati di addestramento e della metodologia adottata.

Privacy e Sicurezza dei Dati l'IA richiede grandi quantità di dati per funzionare efficacemente. Ciò implica problemi di privacy e di sicurezza dei dati. La raccolta e l'elaborazione di dati sensibili deve evitare abusi e violazioni della privacy.

Autonomia Umana affidarsi all'IA riduce l'autonomia umana e conduce ad una dipendenza eccessiva dall'IA per prendere decisioni cruciali con il rischio di ridurre le competenze e le capacità decisionali dei professionisti.

L'IA deve restare uno strumento che supporta ma non sostituisce il giudizio professionale. Il Dottore Commercialista dovrà integrare i risultati dell'IA con la propria conoscenza ed esperienza, assicurandosi che le decisioni finali riflettano un equilibrio tra input tecnologici e umani.

Utilizzare l'IA in modo etico e responsabile implica una adeguata formazione dei professionisti su tali strumenti, in modo da comprenderne limiti e potenziali rischi.

Etica delle Decisioni Automatizzate l'IA prende decisioni basate su algoritmi che non sempre possono comprendere o valutare i contesti morali e etici al pari di un essere umano. Ciò può condurre a decisioni tecnicamente corrette ma moralmente discutibili.

Manipolazione e Controllo l'IA può essere utilizzata per manipolare le opinioni e i comportamenti delle persone, attraverso tecniche come la profilazione e il targeting comportamentale sollevando preoccupazioni sull'autonomia personale e sul controllo delle informazioni.

Diritto e Regolamentazione la regolamentazione dell'IA è ancora in fase di sviluppo in molte giurisdizioni. Le implicazioni etiche e legali dell'IA potrebbero non essere adeguatamente affrontate, lasciando spazio a possibili abusi.

Resta fondamentale adottare pratiche di utilizzo dell'IA trasparenti, giuste e responsabili. Dunque *l'adozione di linee guida etiche*, la conduzione di audit regolari sugli algoritmi identificando e correggendo i bias e la **supervisione umana** delle decisioni automatizzate.

L'utilizzo dell'IA nella relazione professionale tra Dottore Commercialista cliente solleva comunque questioni etiche complesse. L'IA costituisce uno strumento utile a condizione che sia utilizzata quale complemento alle competenze del professionista. Mai come suo sostituto!





Modifiche al Regolamento di Deontologia dei Commercialisti: un passo verso l'etica e la trasparenza

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente approvato una serie di modifiche al Regolamento di Deontologia Professionale.

Le modifiche sono state introdotte per rispondere alle nuove sfide professionali e per garantire un esercizio della professione sempre più etico, trasparente e allineato alle migliori pratiche internazionali.

1. Inquadramento delle modifiche

Le modifiche al Regolamento di Deontologia rappresentano una risposta alle crescenti esigenze di trasparenza e di integrità professionale. Il contesto socio-economico in continua evoluzione richiede ai commercialisti un impegno sempre maggiore verso la responsabilità etica, la fiducia e il rispetto delle norme. Queste modifiche intendono rafforzare il ruolo dei commercialisti come pilastri di fiducia e competenza all'interno del tessuto economico e sociale.

2. Principali cambiamenti

Trasparenza e conflitto di interesse

Uno dei punti cardine delle modifiche riguarda la gestione della trasparenza e dei conflitti di interesse. I commercialisti sono ora tenuti a dichiarare in modo esplicito eventuali conflitti di interesse prima di accettare incarichi, assicurando che i clienti siano completamente informati sulle possibili implicazioni. Questo cambiamento mira a prevenire situazioni in cui l'interesse personale o economico del professionista possa interferire con l'obiettività e l'indipendenza del giudizio professionale.

Aggiornamento professionale continuo

Il regolamento aggiornato enfatizza l'importanza della formazione continua. I commercialisti devono dimostrare di essere costantemente aggiornati sulle nuove normative, tecniche e pratiche professionali.

Questo obbligo non solo assicura un servizio di alta qualità ai clienti, ma rafforza anche la credibilità della professione nel suo complesso.

Tutela del segreto professionale

Il nuovo regolamento ribadisce e amplia le norme riguardanti la tutela del segreto professionale. È stato chiarito che i commercialisti devono mantenere riservate tutte le informazioni ottenute nell'esercizio della loro attività, salvo nei casi previsti dalla legge. Questa tutela si estende anche all'uso delle nuove tecnologie, imponendo ai professionisti di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati sensibili dei clienti.



Modifiche al Regolamento di Deontologia dei Commercialisti: un passo verso l'etica e la trasparenza

Responsabilità Sociale e Ambientale

Un altro aspetto innovativo del nuovo regolamento è l'introduzione di principi legati alla responsabilità sociale e ambientale. I commercialisti sono incoraggiati a promuovere pratiche sostenibili e a considerare l'impatto ambientale delle loro attività. Questa sezione del regolamento rispecchia una crescente sensibilità verso temi che, pur non essendo tradizionalmente associati alla professione contabile, stanno diventando sempre più rilevanti nel contesto globale.

3. Implicazioni per i Commercialisti

Le modifiche al regolamento deontologico richiedono ai commercialisti un impegno significativo verso l'adeguamento delle proprie pratiche professionali. Essi devono investire in formazione continua, adottare misure per garantire la trasparenza e la gestione dei conflitti di interesse, e implementare protocolli rigorosi per la protezione dei dati.

4. Reazioni dalla Comunità Professionale

Le reazioni della comunità dei commercialisti alle nuove modifiche sono state positive, ma non sono mancate critiche e note di biasimo. Taluni vedono in queste modifiche un'opportunità per migliorare ulteriormente la loro reputazione e per allinearsi agli standard internazionali. Altri, e fra queste alcune espressioni di carattere sindacale, denunciano forti preoccupazioni riguardo agli oneri aggiuntivi che queste nuove regole potrebbero comportare, specialmente per gli studi più piccoli. Inoltre, è stato enfatizzato il carattere discrezionale, in alcuni casi, concesso alle Commissioni di Disciplina nell'esercizio delle funzioni assegnate. Criticabili ed anacronistiche appaiono anche le prescrizioni sull'uso del titolo posseduto dagli iscritti nella sezione A dell'Albo. Universale è stata la critica mossa dagli OO.TT. al CNDCEC per il poco tempo concesso per l'esame della proposta di modifica.

5. Conclusioni

Le modifiche al Regolamento di Deontologia dei Commercialisti rappresentano un passo importante verso un esercizio della professione più etico e trasparente.

Esse presuppongono il rafforzamento della fiducia del pubblico nei confronti dei commercialisti, ma promuovono anche una cultura di responsabilità e aggiornamento continuo.

In un mondo in cui la fiducia e la competenza sono fondamentali, queste modifiche forniscono un quadro fin troppo rigoroso per garantire che i commercialisti possano continuare a svolgere il loro ruolo cruciale nell'economia e nella società con integrità e professionalità.




Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile

L'esame di stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista (sezione A) o esperto contabile (sezione B) è regolamentato dal Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139. L'art. 45 del D.Lgs. 139 stabilisce che l'esame di abilitazione sia indetto due volte l'anno, con ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'esame di stato può essere sostenuto solamente dopo il compimento di un tirocinio così come definito dall'art. 42 del D.Lgs 139 e dal Decreto del 7 agosto 2009 n. 143. L'introduzione delle nuove disposizioni del D.L. 1/2012 ha fatto sì che il tirocinio debba essere svolto per un periodo ininterrotto di 18 mesi (di cui 6 mesi anche durante il periodo universitario o con corsi di formazione come definiti dalla Informativa n. 53-2016 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) presso un professionista iscritto all'Albo da almeno 5 anni che abbia assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. Il tirocinio ha una validità di 5 anni e per effettuare il tirocinio professionale è necessario iscriversi all'apposito Registro dei tirocinanti, il quale è suddiviso in: (I) Sezione A – "Tirocinanti Dottori Commercialisti" riservata ai soggetti **che hanno conseguito la laurea specialistica** (diploma di laurea magistrale della classe LM-56 ovvero della classe LM-77 o diploma di laurea specialistica della classe 64S e 84S) e (II) Sezione B – "Tirocinanti Esperti Contabili", riservata ai soggetti **che hanno conseguito la laurea triennale** (classe L-18, o classe L-33 oppure classe 17 e 28). Gli art. 46 e 47 del D. Lgs. 139 disciplinano le prove di esame rispettivamente per l'iscrizione nella sezione A e B dell'Albo; in particolare, prevedono che entrambe le prove di esame siano così articolate: tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, ed una prova orale. Le materie oggetto delle prove scritte ed orali sono definite dai medesimi articoli. È possibile ottenere l'esonero dalla prima prova d'esame nelle ipotesi previste dalla convenzione quadro stipulata fra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conseguenza del periodo emergenziale derivante dal Covid 19, dal 2020 fino al 2023 era stata introdotta una modalità d'esame da remoto che prevedeva una sola prova orale a distanza che verteva su tutte le materie previste dal D.Lgs 139.

Tuttavia l'Ordinanza Ministeriale n. 633 del 29-04-2024, relativamente alle sessioni di luglio 2024 e novembre 2024, ha reintegrato l'obbligo della presenza ed ha inserito nuovamente una prova scritta (sebbene ad oggi non sia stata resa nota) ed una prova orale. Tale modalità, rispetto a quella precedente del periodo emergenziale, rappresenta sicuramente una forma di valutazione più completa oltre che fornisce una maggiore garanzia del conseguimento delle competenze acquisite nel proprio percorso formativo.





INFO DAL TERRITORIO

A cura di Massimo Cambi

Presidente Sindacato ACCEVE

L'abusivismo nella professione di commercialista

Il commercialista e l'esperto contabile sono professionisti competenti in materie economiche, giuridiche, tributarie e contabili (ed anche altro) che, offrendo consulenza e assistenza a una pluralità di soggetti (economici, pubblici e privati), svolgono un ruolo fondamentale nel comparto economico e finanziario dello Stato.

Si diventa commercialista o esperto contabile tramite:

1. UNO SPECIFICO PERCORSO DI STUDI
2. UN TIROCINIO PROFESSIONALE
3. L'ESAME DI STATO
4. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Nonostante l'importanza, la rilevanza economico-sociale e il ruolo di tutela dell'interesse pubblico, i settori di competen-

za di tali professionisti sono caratterizzati dalla presenza di soggetti non abilitati che hanno generato un tale livello di abusivismo da arrivare a confondere i cittadini che appellano come "commercialista" anche chi non lo è.

L'abusivismo è estremamente dannoso per più motivi:

- perdita di fatturato e:
 - conseguenze nefaste, soprattutto per i colleghi più deboli, come i giovani;
 - mancanza di entrate nelle casse previdenziali;
- concorrenza sleale, con offerte di servizi a prezzi molto inferiori e svilenti;
- conseguente riduzione della qualità delle prestazioni;
- dequalificazione della professione con attribuzione del titolo di "commercialista" anche a chi non lo è.

Senza poter approfondire le ragioni storiche del fenomeno, una domanda è d'obbligo: **è giusto contrastare**

l'abusivismo?

Risposta lapalissiana: **certo che sì!**

Tuttavia, abbiamo assistito (e stiamo ancora assistendo) a sconcertanti lassismi e immobilismi da parte di nostri organismi istituzionali, di nostre organizzazioni sindacali e di molti iscritti, tanto da chiederci se la categoria sia complice e/o corresponsabile di questa situazione.

I motivi sono vari, tanti quanti i luoghi comuni diffusi.

“L'abusivismo c'è sempre stato”

Forse, consideriamo l'abusivismo come una situazione contingente alla professione, situazione maturata sin dalla riforma tributaria degli anni settanta, quando il mercato di riferimento era talmente florido che c'era spazio anche per soggetti estranei. Oramai non è più così. La presenza di “soggetti estranei” toglie spazio economico a chi già è operativo e soprattutto ai nuovi iscritti, con tutte le comprensibili conseguenze per la salute della professione e delle casse previdenziali.

“La legge non attribuisce riserve/esclusive”

Un falso storico! Per anni (fino poco tempo fa) le varie dirigenze hanno divulgato tali assunti: o erano/sono in malafede o erano/sono ignoranti.

Sin dalle SS.UU. Penali della Cassazione (sent.11545/2011) la giurisprudenza ha sempre più affermato e confermato che la tenuta di contabilità aziendali, la redazione di dichiarazioni fiscali e l'esecuzione dei relativi pagamenti costituiscono esercizio abusivo della professione se svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito da parte di chi non è iscritto all'albo: sono attività riservate ai commercialisti e agli esperti contabili (salvo apposite norme li estendano a terzi, es. CAF e consulenti del lavoro).

“L'Europa ha imposto la nascita delle associazioni di tributaristi”

Altro falso! L'Europa non ha imposto la L.4/13 (tributaristi). Infatti, Francia e Germania, in base alla stessa direttiva, hanno difeso i loro commercialisti, invece di svenderli come fatto in Italia.

“La professione va indirizzata verso ambiti specialistici elevati”

120.000 iscritti. Di questi, circa il 90% svolge prestazioni in materia contabile e fiscale che, in piccoli studi, determina circa l'80% dei redditi e, in studi maggiori, circa il 50-60%. Si può pensare e chiedere di abbandonare o svilire o non tutelare tali attività professionali, quando la stragrande maggioranza delle nostre energie sono destinate a questo e quando terzi soggetti auspicano di poterle svolgere?

Tutte le competenze previste nel D.Lgs.139/05 hanno l'obbligo di essere tutelate e ogni singolo iscritto deve essere libero di scegliere quali esercitare, dalle prestazioni specialistiche a quelle generiche.

“Tanti sono economicamente coinvolti”

Non nascondiamoci: molti iscritti hanno interessenze economiche con abusivi, mentre altri (anche pubblicitari di fama nazionale) tengono corsi di formazione per tali soggetti: li agevolano.

“Apriamo le porte: sanatoria!”

E' una proposta che circola sottotraccia da tempo e che prevede anche l'ipotesi (mai ufficializzata) di iscrizione alla Cassa Ragionieri migliorandone le prospettive visto che, nonostante l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni da tale Cassa, la situazione risulterebbe non essere delle migliori.

Ma al riguardo, corre l'obbligo di ricordare l'art.33, c.5 della Costituzione: *“È prescritto un esame di Stato (...) per l'abilitazione all'esercizio professionale”*.

CONCLUSIONE

Tanta amarezza. Non agendo, i commercialisti diventano complici del dilagante abusivismo che li riguarda e li circonda. Pertanto, la nostra domanda **“è cosa buona e giusta contrastare l'abusivismo?”** ne determina una ulteriore: **“lo vogliamo?”**.

A cura di Massimiliano Aurelio Campanale
Presidente del Corso Organizzazione degli Studi e Digitalizzazione

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la nostra professione di dottore commercialista offrendo nuove opportunità, ma anche sfide significative da affrontare

Sono lieto di contribuire a questa nuova rivista, un'occasione unica per la nostra categoria. Come Presidente del Corso sulla organizzazione e digitalizzazione degli studi professionali e membro della Commissione Nazionale IA e Giustizia, sono entusiasta di poter trattare argomenti cruciali per il nostro futuro professionale.

L'intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il nostro lavoro, migliorando l'efficienza e la qualità delle nostre prestazioni e dei servizi che riusciamo ad offrire ai clienti. Tuttavia, queste opportunità comportano anche dei rischi significativi che dobbiamo essere pronti a gestire.

Ormai tutti, se non conoscono, hanno almeno sentito parlare delle applicazioni di intelligenza generativa (API) come ChatGPT 4.0 oppure COPILOT, una tecnologia che ha segnato una svolta nell'uso dell'IA. Di recente, è stata lanciata anche la 4.0-omni, una versione ancora più avanzata che - a detta dei tecnici - mostra segnali di intelligenza umana, arrivando persino a comprendere il nostro pensiero in tempo reale. Questo lo potete verificare già ora utilizzando un semplice smartphone.

In Italia, diverse software house stanno già sperimentando applicativi potenziati da IA che elaborano la contabilità direttamente da documenti digitali. Le applicazioni dell'IA nel settore della con-

tabilità e del bilancio stanno cambiando il modo in cui lavoriamo. L'IA può automatizzare i processi contabili, migliorando l'efficienza e riducendo gli errori. Inoltre, può analizzare grandi quantità di dati finanziari per identificare tendenze e potenziali rischi, riconoscere ed elaborare documenti contabili con precisione quasi perfetta, supportare nelle decisioni finanziarie con analisi dettagliate e prevenire frodi individuando schemi sospetti nelle transazioni. E non solo nel settore contabile ma anche negli altri settori delle professioni intellettuali. Vi posso assicurare con ottimi risultati.

Nel recente convegno dall'omonimo titolo di questo articolo, organizzato a Firen-

ze lo scorso 22 e 23 marzo dalla nostra Fondazione, sono stati esaminati molti importantissimi temi di IA, tra cui l'algoritmo Ve.Ra con il quale l'Agenzia delle Entrate sta cercando di potenziare l'accertamento contro l'evasione fiscale. L'algoritmo scandaglia oltre 150 banche dati pubbliche per intercettare possibili anomalie da approfondire, ma non dovrebbe poter attingere notizie dalle informazioni pubblicate sui social perché la normativa nazionale al momento non lo prevede. Nella due giorni formativa sono stati enunciati i contorni dello stato dell'arte della professione, è stato trattato il tema della IA nei processi decisionali in ambito giudiziario, dove le soluzioni tecnologiche sono accompagnate dal fattore umano. Sono stati illustrati i rischi conseguenti all'uso di applicazioni di giustizia predittiva in ambito tributario, evidenziando le criticità di attuazione della regolamentazione normativa per l'utilizzo della IA. Inoltre è stato analizzato l'impatto della IA nella gestione degli studi professionali e sono state passate in rassegna le attuali applicazioni per commercialisti, esaminando rischi ed opportunità. Non è mancata, nella tavola rotonda finale, anche una approfondita disamina sotto il profilo etico e dell'algoritmo, che ha messo in luce come l'IA possa essere un potente alleato per la professione, purché l'uomo resti al centro degli interessi ed al governo della mac-

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE | **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEGLI ESPERTI CONTABILI E INFINTEZI** | **EVENTO FORMATIVO**
IL COMMERCIALISTA NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: PROSPETTIVE, SCENARI, RISCHI E OPPORTUNITÀ'
22 - 23 Marzo 2024
Auditorium Cosimo Ridolfi - Intesa San Paolo
Via Carlo Magno 3 - 50127 Firenze

VENERDI 22 MARZO 2024

- PRIMA SESSIONE 9:30 - 13:30**
 - 09:30 | **Saluti e Apertura**
 - 10:00 | **Introduzione e coordinamento** **Massimiliano Aurelio Campanale** - Presidente Commissione IA e Professione
 - 10:30 | **Primo Panel: Educatore** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 11:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 11:30 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 12:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 12:30 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
- SECONDA SESSIONE 15:00 - 17:30**
 - 15:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 15:30 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 16:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 16:30 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 17:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario

SABATO 23 MARZO 2024

- TERZA E ULTIMA SESSIONE 09:30 - 13:00**
 - 09:30 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 10:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 10:30 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 11:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 11:30 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 12:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 12:30 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
- CONCLUSIONI DEL CONVEGNO**
 - 13:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 13:30 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 14:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 14:30 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario
 - 15:00 | **Primo Panel: Esperto** - **Stefano Caramanna** - Professore Ordinario di Diritto Tributario

sistemi INTESA | SANBORO
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.fondazioneic.it



china, secondo una visione **antropocentrica**, preservando l'**umanità** e tutelando la **privacy** e la **libertà** del professionista utilizzatore.

Oggi, possiamo creare strumenti per generare testi specializzati in pochi minuti, risparmiando tempo e risorse. Tuttavia, l'IA deve essere vista come un mero collaboratore, un supertirocinante, un **ASSISTENTE (COPILOTA)** che cresce sotto la nostra supervisione. È essenziale monitorare costantemente i risultati, valutare **criticamente** le risposte per identificare eventuali errori, effettuare revisioni regolari per mantenere alta la qualità e prestare attenzione alla complessità delle risposte dell'IA.

Capisco che molti di noi non hanno familiarità con l'intelligenza artificiale e altri preferiscono spendere 20€ per un abbonamento a DAZN piuttosto che investire in strumenti di intelligenza generativa e non pensando di poterli ricevere gratuitamente. È cruciale che la nostra categoria comprenda l'importanza di investire nella propria formazione non solo **professionale** ma anche **tecnologica** per restare competitivi e aggiornati. Come dice il CEO di Nvidia, Jensen Huang: *“Non è l'IA a rubarci il lavoro, ma chi la userà meglio di noi!”*

Per questo la Fondazione deve perseguire anche l'obiettivo di **alfabetizzare** il maggior numero possibile di colleghi, avvicinandoli alla transizione digitale come fece il famoso maestro Manzi nell'Italia postbellica tramite l'innovazione tecnologica della televisione RAI.

Non bisogna tralasciare i rischi legati all'uso dell'IA. L'UE ha varato l'anno scorso l'**AI Act** e l'Italia sta per approvare a



breve un disegno di legge che regoli l'utilizzo dell'IA in modo **antropocentrico**, limitando i rischi di un uso indebito. Per questo il perseguimento della citata **algoritmica**, ovvero l'etica degli algoritmi, diventa fondamentale per assicurare che l'IA supporti le nostre prestazioni senza compromettere la nostra capacità di scelta e ingegno. Nonostante le potenzialità e le capacità dell'intelligenza artificiale, l'intervento umano rimane sempre **imprescindibile**: dovete **fidarvi** ma **non affidarvi** completamente.

E nel novero dei rischi bisogna considerare anche l'impatto ambientale/energetico conseguente all'elevatissimo consumo di energia elettrica da parte delle **server farm**, che è di trilioni di kWh, molto superiore ai soli 30 watt-ora necessari al cervello umano per funzionare ed elaborare un pensiero.

Inoltre, la dipendenza dalla tecnologia riduce drasticamente le **interazioni personali** con i clienti, minando il rapporto umano fondamentale per la nostra professione: ormai quasi nessuno rinuncia alle email e ai messaggi WhatsApp con i clienti piuttosto che andare di persona a visitarli. La digitalizzazione rischia di farci **perdere il contatto umano**. Nel utilizzo della IA dobbiamo salvaguardare questo aspetto.

La nostra professione è come un'arte, e dobbiamo gestire l'IA come uno strumento a nostro favore, senza perdere di vista il valore insostituibile del fattore umano. Dobbiamo abbracciare la tecnologia senza perdere di vista l'ingegno umano.

Diceva Aristotele già dai tempi degli antichi greci che, fino a quando noi potremo esercitare liberamente il nostro **INGEGNO** - cosa che una macchina non può fare - continueremo a rimanere **LIBERI** ed a essere **FELICI**.

Se mi avete letto fin qui, vi svelo un **segreto**: l'IA mi ha aiutato a scrivere questo articolo. Ve ne eravate accorti?

Alla prossima.



Parole chiave:

intelligenza artificiale,
contabilità, professioni intellettuali,
commercialisti, fondazione,
evento, convegno, digitalizzazione,
GPT-4, efficienza, formazione,
etica, tecnologia.

CALENDARIO ▶ CORSI

Prenotazioni su Piattaforma FPCU



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

CORSI DI
FORMAZIONE

Corso “FINANZA AGEVOLATA E BANDI PUBBLICI “



19
SET
2024

LA FINANZA AGEVOLATA PER LE IMPRESE: AGGIORNAMENTI 2024

Giovedì 19 settembre 2024

orario 14:30 – 17:30

Sede Ordine: Viale S. Lavagnini 42 - FIRENZE

Introduce e coordina:

Dott. ssa Laila Gregorin, Presidente del Corso Finanza Agevolata e Bandi Pubblici della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Relatori:

Dott. Vincenzo Flippo Macaluso - Dottore Commercialista

“Bandi Nazionali e Regionali in ambito Agricolo”

Dott.ssa Laila Gregorin – Dottore Commercialista

“Decreto PNRR: il credito d’imposta “Transizione 5.0”. Cosa cambia

Nuova Sabatini: beni strumentali d’impresa”

Ore 16:30 – Risposte ai quesiti ed analisi di situazioni particolari.



La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.fdcec.fi.it.
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Sponsor ed Enti Convenzionati

SPONSOR



ENTI CONVENZIONATI



BANCA CAMBIANO 1884 SpA

Coniugare tradizione e innovazione, prudenza e passione, è il core skill della Cambiano, da 140 anni.



La storia

Banca Cambiano nasce il 20 Aprile 1884 come Cassa Cooperativa di Prestiti con una sede a Cambiano, nel comune di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Una novità assoluta di gestione del risparmio, fondamento per un agire finanziario eticamente corretto, al servizio della comunità. Per la Banca e il territorio è l'inizio di un lungo cammino. Il primo gennaio 2017 Banca Cambiano 1884 diventa SpA e raccoglie il testimone dalla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, richiamandone nel nome l'anno di fondazione. Aderendo alla Legge di riforma delle Banche di Credito Cooperativo, ha rappresentato il primo caso a livello nazionale di "way out".



La Banca nel territorio.

Attualmente Banca Cambiano 1884 SpA è presente nel territorio con 46 filiali, comprese quelle di Torino, Bologna e Roma, oltre ad Arezzo. Una lunga esperienza e una storica conoscenza del territorio connotano la Banca quale punto di riferimento per i progetti e le esigenze dei suoi clienti. Prodotti e servizi finalizzati a supportare famiglie e imprese e gestire nuove opportunità per i giovani.




La cultura, lo sport e il 2.0

La cultura, quale aggregante e volano di sviluppo ed economia, è da sempre al centro dei progetti della Banca per valorizzare le risorse creative del territorio. Spettacoli, mostre, convegni, pubblicazioni e iniziative sportive trovano nella Banca un partner ideale, per condividere valori e passione comuni. Una condivisione anche 2.0, che, oltre al sito, si esprime attraverso i social network con una propria pagina Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. Una condivisione che avvicina ancora di più la Banca alle persone



Il saper fare è d'oro

La voglia di tenere alta la bandiera dell'indipendenza è stata la prima, ma non l'unica, ragione che ha spinto la Cambiano, a scegliere la strada dell'autonomia e non tradire così la propria storia. Una scelta di fedeltà ai suoi valori originari, rappresentati da efficienza e solidarietà: questa la scommessa sul futuro che ha spinto la banca verso la forma societaria di Società per Azioni..



La tradizione e l'innovazione.

I prodotti e i servizi bancari della Banca sono capaci di soddisfare le più specifiche e diverse esigenze dei clienti, coadiuvati dall'innovazione tecnologica, dalla firma digitale alla dematerializzazione. In Filiale, in modo semplice e sicuro, si possono trovare servizi dedicati e risposte velocizzate dai supporti tecnologici. Nel suo operare quotidiano la Banca pone sempre la persona al centro: attenzione alla relazione con il cliente, disponibilità all'ascolto, molteplicità di soluzioni, servizi convenienti, massima trasparenza, risposte rapide, innovazione tecnologica facilitatrice.



I valori

L'attenzione della Banca ai propri clienti è testimoniata dai prodotti per famiglie, pensionati, giovani, imprese, liberi professionisti, ai quali propone grande varietà di soluzioni, all'occorrenza personalizzate, con condizioni formulate con chiarezza e semplicità, nell'ottica della massima trasparenza e convenienza. Il buon rapporto costi benefici permette alla Banca di essere la banca nel territorio per antonomasia.



La mutualità

La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano ha variato la propria denominazione in Ente Cambiano Scpa e ora, continuando a svolgere la propria attività come una cooperativa a mutualità prevalente, sviluppa una duplice azione: da un lato assume il ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano, detenendo oltre il 85% del capitale della Banca, e dall'altro promuove attività e progetti volti allo sviluppo sociale ed economico.